



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **839** del 22/05/2018 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: VIA/DEL/2018/00001

OGGETTO: Regolamento dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 4 della L.R.37 del 28/12/2015

L'anno 2018 addì 22 del mese di Maggio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Michele Emiliano	Assessore	Raffaele Piemontese
V.Presidente	Antonio Nunziante		
Assessore	Loredana Capone		
Assessore	Leonardo di Gioia		
Assessore	Sebastiano Leo		
Assessore	Alfonsino Pisicchio		
Assessore	Salvatore Ruggeri		

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Roberto Venneri

Il Presidente della Regione Puglia, con delega all'Ambiente sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione di Vigilanza Ambientale e confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.

- Con la L.R. n° 31 del 30/10/2015 recante "riforma del sistema di governo regionale e territoriale", la Regione ha intrapreso il processo di riordino delle funzioni non fondamentali delle Province.
- Con la L.R. n° 37 del 28/12/2015 è stata istituita la "Sezione Regionale di vigilanza della Regione Puglia" che (art. 3) si compone del "Nucleo Vigilanza Ambientale" e del "Nucleo Vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza";
- L'art. 2 della L.R. n° 37/2015 attribuisce alla "Sezione Regionale di Vigilanza" le funzioni di controllo e vigilanza ambientale derivanti dalle competenze non fondamentali delle Province e delle Città metropolitane e, in particolare, della vigilanza e salvaguardia del patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e fluviale, dei rischi e pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti, sicurezza rurale, protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e fauna, aree protette del territorio regionale, nonché vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza.
- L'art. 4 della L.R. n° 37/2015, prevede che l'adozione da parte della G.R. di due regolamenti: uno relativo all'*organizzazione* della Sezione Regionale di Vigilanza e uno relativo ai *procedimenti amministrativi* inerenti le funzioni di cui all'art. 2 della L.r. n° 37/2015.
- La L.R. n° 9 del 27.05.2015, recante "disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla L.R. n° 31/2015", ha trasferito alla Regione Puglia "le funzioni amministrative "di controllo e di vigilanza ambientale e rurale di cui all'art. 2 della L.R. n. 37/2015 (istituzione della Sezione regionale di Vigilanza della Regione Puglia), nelle modalità disciplinate dalla legge medesima" (art. 2, comma 1, lett. c), nonché la funzione di autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative (art. 2, comma 2).
- In attuazione dell'art.4 della L.R. 37 /2015 è stato approvato il Regolamento regionale n 4 del 19 febbraio 2018 che si riferisce al solo "Nucleo di Vigilanza Ambientale" di cui all'art. 3 della L.R. n° 37/2015;
- Il regolamento di cui innanzi ,all'art, 5 prevede che il Nucleo di VIGILANZA Ambientale è preposto ,tra l'altro, all'accertamento degli illeciti e irrogazione delle sanzioni amministrative nelle materie di competenza ;

Tutto ciò premesso e considerato,

si propone alla Giunta Regionale ,in attuazione dell'art. 4 della L.R.37 del 28/12/2015, lo schema di Regolamento relativo ai " *procedimenti amministrativi* " ,a cura del personale del "Nucleo di vigilanza ambientale" di cui all'art. 3 della L.R. n° 37/2015,composto da nove articoli e quattro allegati.

Lo schema di regolamento è diretto a garantire omogeneità nelle modalità di esercizio da parte del "Nucleo di vigilanza ambientale"e delineare la procedura completa inerente l'accertamento di un illecito amministrativo cui potrebbe seguire, in astratto, l'applicazione di una sanzione di carattere amministrativa .

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. N. 28/01 e s.m.i

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della G. R. ai sensi dell'art.44 comma 1 dello Statuto della R.P.

Il Presidente relatore ,sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta regionale l'approvazione del conseguente atto finale, ai sensi dell'art. 4 ,comma 4 ,lett. d)e K) della L. R. n° 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Il Presidente della Regione Puglia, con delega all'Ambiente
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione di Vigilanza Ambientale oltre che dal Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di approvare lo schema del "Regolamento relativo ai *procedimenti amministrativi* di cui all'art.4 della L.R.37 del 28/12/2015" nel testo allegato composto di n° 10 articoli e relativi allegati 1, 2, 3 e 4 che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che il regolamento ^{approvato} ~~adottato~~ venga trasmesso, per il tramite del Segretariato generale della G.R., al Presidente del Consiglio regionale per l'acquisizione del parere obbligatorio non vincolante della Commissione Consiliare ,

nel termine ridotto di giorni 15 di cui all'art. 44, comma 2 della L.R. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. 44/2014, ricorrendone le ragioni di necessità e urgenza;

- 3. Di trasmettere all'Osservatorio Regionale di cui all'art.6 della L-R. n 9/2016 il presente atto ai fini della ratifica di quanto disposto dalla L.R. n 37/2015;
- 4. di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione definitiva del regolamento;
- 5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;


Il Segretario Generale della Giunta Regionale

IL PRESIDENTE
dott. MICHELE EMILIANO

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente della Sezione Vigilanza Ambientale

Dott.ssa Maria Antonia Iannarelli



Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, in applicazione di quanto disposto dal DPGR n. 443/2015, non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le seguenti osservazioni: _____

Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio

Ing. Barbara Valenzano

Il Presidente e Assessore all'Ambiente


Michele Emiliano



Il Presente provvedimento è esecutivo

Il Segretario della Giunta

Dott. Roberto Venneri



Regolamento relativo ai procedimenti amministrativi di cui all'art. 4 della L.R. 37/2015

(Sezione Regionale di Vigilanza - Nucleo di Vigilanza Ambientale)

Il presente documento
è composto da sedici (16) facciate
e costituisce allegato al
procedimento EIFRA VIA/DEL/2018/01



Sezione Vigilanza Ambientale
Il Dirigente
Dot.ssa Maria Antonia IANNARELLI

SOMMARIO

art. 1 - ambito di applicazione

art. 2 - disposizioni di carattere generale

art. 3 - autorità competente

art. 4 - soggetti accertatori

art. 5 - accertamento e contestazione della violazione amministrativa

art. 6 - notifica del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa

art. 7 - rapporto all'autorità competente

art. 8 - scritti difensivi

art. 9 - Disposizioni sull'efficacia dei provvedimenti e sulle misure di autotutela

art. 10 - norme finali

allegato 1 - schema del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa

allegato 2 - schema di lettera di trasmissione verbale di accertamento e contestazione

allegato 3 - rapporto ex art. 17 della L. n. 689/81

allegato 4 - schema trasmissione rapporto ex art.17 L. 689/81



Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell'attività amministrativa e la gestione dei procedimenti nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino, come precisato nella legge 241/90
2. Il presente regolamento viene emanato ai sensi dell'art. 4 della L.R. Puglia n. 37/2015.
3. Le disposizioni del presente regolamento si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito dalle norme cui si riferiscono, nei casi di violazione delle norme che comportano la sanzione amministrativa con pagamento di una somma di denaro, anche in riferimento all'applicazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'accertamento degli illeciti amministrativi, la contestazione e la notifica delle violazioni, al fine dell'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.

Art. 2 - Disposizioni di carattere generale

1. All'accertamento degli illeciti amministrativi, nelle materie di competenza del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Sezione Regionale di Vigilanza, si applicano le disposizioni generali previste dalla Legge n. 689/81 e ss.mm.ii., ove non stabilito diversamente dalle normative di settore, integrate dalle norme del presente regolamento.
2. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

Art. 3 - Autorità competente

1. Agli effetti di quanto disposto in generale dalla Legge n. 689/1981, nonché quanto stabilito da normative di settore, concernenti la contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per Autorità Competente si intende, a seconda dei casi, il



Prefetto competente per territorio ovvero l'Ufficio regionale o provinciale competente (art. 17 L. n. 689/1981).

Art. 4 - Soggetti accertatori

1. Alle attività connesse con l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni oggetto del presente regolamento, per le quali è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria, provvede l'Autorità Competente, avvalendosi anche del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Sezione Regionale di Vigilanza.

2. Coloro che sono individuati per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono titolari dei poteri di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981. Essi devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.

3. Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della Legge n. 689/1981 e quella degli altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti.

Art. 5 - Accertamento e contestazione della violazione amministrativa

1. L'accertamento consiste nell'acquisizione da parte del soggetto accertatore della piena conoscenza della sussistenza dell'illecito amministrativo.

2. L'accertamento, ove possibile, deve essere effettuato direttamente durante la visita ispettiva. In tal caso si procede alla contestazione immediata agli interessati (trasgressore e obbligato in solido) mediante redazione in loco del "verbale di accertamento e contestazione", firmato dall'accertatore, e alla consegna *brevi manu*.

3. In presenza di accertamenti complessi, allorquando l'organo di controllo deve effettuare una valutazione unitaria dei dati acquisiti e della loro rilevanza in termini di illecito, l'accertamento può essere effettuato per gradi. L'eventuale esistenza di una violazione può emergere anche all'esito di una dialettica tra distinti uffici.

In tali casi, dopo la visita ispettiva, si procede all'analisi della documentazione raccolta, alla valutazione degli ulteriori documenti richiesti, alla valutazione degli esiti di eventuali accertamenti analitici effettuati.

La documentazione dell'attività di accertamento, in questi casi, può avvenire anche con atti intermedi. Pertanto, si potranno produrre uno o più verbali dei singoli atti di accertamento compiuti (ad es. verbali di ispezione, verbali fotografici, ecc.) e il documento conclusivo, predisposto in epoca



successiva ovvero quando l'accertamento è concluso, contenente la valutazione delle risultanze dell'accertamento compiuto. La data di tale atto costituisce la data dell'accertamento, a partire dalla quale decorrono i 90 giorni richiesti dall'art. 14 della L. n. 689/81 per la notifica del verbale di contestazione al trasgressore e obbligato in solido.

4. In allegato "1" è riportato uno schema di verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa, utilizzabile sia in caso di accertamento e contestazione immediata, sia in caso di accertamento e contestazione successivi.

Lo stesso modello può essere utilizzato anche nel caso in cui l'accertamento della violazione non avvenga ad esito di una visita ispettiva *in loco* e delle conseguenti successive valutazioni, ma in seguito ad una verifica documentale effettuata durante lo svolgimento in ufficio delle attività di controllo della documentazione inviata. Anche in tali casi la conclusione dell'accertamento può avvenire ad esito di una serie di successivi approfondimenti, quali ad esempio la richiesta di ulteriori informazioni, l'interlocuzione con altri enti pubblici o l'eventuale verifica *in loco* tramite ispezione straordinaria. Anche la documentazione dell'accertamento può, in queste circostanze, essere costituita da vari atti intermedi e da un eventuale documento finale, contenente la valutazione delle risultanze dell'accertamento compiuto, la cui data costituisce a tutti gli effetti la data di accertamento della violazione, da cui decorrono i 90 giorni richiesti dalla norma per la notificazione al trasgressore e obbligato in solido del relativo verbale.

5. Il verbale di accertamento e contestazione deve contenere almeno le informazioni minime di seguito riportate.

a) Generalità del trasgressore e dell'obbligato in solido ai sensi degli artt. 6 e 14 della L. n. 689/1981 (*indicare se esiste una delega di funzioni*).

b) Percorso di accertamento dell'illecito.

Occorre distinguere tra i seguenti casi.

b1) Accertamento diretto durante la visita *in loco* e contestazione immediata.

Indicare data, ora, luogo dell'accertamento, generalità dei soggetti accertatori (qualifica, nome, cognome, ente di appartenenza), circostanziare l'accertamento eseguito facendo riferimento, se necessario, ad eventuali atti tecnici compiuti che devono essere chiaramente richiamati ed allegati al verbale.

b2) Accertamento successivo alla visita ispettiva *in loco* e contestazione differita tramite notificazione della violazione.

Indicare le ragioni per le quali non è stata effettuata la contestazione immediata. Fornire una descrizione dettagliata del percorso di accertamento effettuato (indicare l'attività ispettiva svolta *in loco*, i relativi verbali, sopralluoghi, rilievi fotografici, eventuale acquisizione in copia di documentazione tecnica, approfondimenti successivi, eventuali informative ad altri enti e relativi



esiti). Identificare in modo univoco la data dell'accertamento, inteso come momento in cui sono stati acquisiti tutti gli elementi per valutare la condotta sanzionabile in via amministrativa.

Nel caso di invio di informativa e accertamento all'Autorità Competente, la data del protocollo di invio costituisce la data di accertamento dell'illecito amministrativo.

b3) Accertamento successivo ad una verifica documentale in ufficio.

Fornire una descrizione dettagliata del percorso di accertamento effettuato, indicando la documentazione da cui si è originata l'identificazione della possibile violazione e gli eventuali successivi approfondimenti che hanno portato alla conclusione dell'accertamento (richiesta di chiarimenti, interlocuzioni con altri enti pubblici, eventuali visite straordinarie, etc.). Indicare in modo univoco la data dell'accertamento.

c) Norme violate, con relativi articoli, e sanzioni amministrative pecuniarie previste.

d) Descrizione dettagliata delle violazioni.

e) Modalità di contestazione.

Indicazione del momento e delle circostanze in cui è stata eseguita la contestazione.

Distinguere tra i seguenti casi.

e1) Contestazione immediata al trasgressore e/o obbligato in solido mediante redazione del verbale di accertamento e contestazione, sottoscritto dal soggetto accertatore e dal trasgressore, in caso di accertamento diretto durante la visita in loco. Evidenziare l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di sottoscrivere il verbale.

e2) Contestazione differita tramite notificazione del verbale di accertamento e contestazione, in caso di accertamento successivo alla visita ispettiva in loco. Indicare le ragioni per le quali non è stato possibile effettuare la contestazione immediata.

e3) Contestazione tramite notificazione del verbale di accertamento e contestazione in caso di accertamento successivo ad una verifica documentale in ufficio.

f) Modalità di notificazione.

g) Indicazione dell'Autorità Competente ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/1981.

h) Sanzione e modalità di pagamento.

Indicare l'importo minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria.

Evidenziare l'applicabilità o l'inapplicabilità del pagamento in misura ridotta ai sensi della L. n. 689/1981 e, nel primo caso, i termini entro i quali effettuare il relativo pagamento.

Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, salvo non sia diversamente stabilito, si applica la sanzione più favorevole al trasgressore tra l'importo pari al doppio del minimo edittale e l'importo pari ad un terzo del massimo edittale.

Specificare che l'Autorità Competente ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/1981 provvederà all'emissione dell'Ordinanza Ingiunzione di cui all'art. 18 della stessa L. n. 689/1981, contenente l'importo esatto, che dovrà essere pagato con le modalità specificate nel medesimo atto.

i) Spese di procedimento.



11.

Le spese di procedimento, pari a € _____ (euro _____/___), saranno dovute a riscossione del corrispettivo a titolo di recupero quale ammontare delle spese complessive dell'accertamento relative a ogni singolo verbale; il recupero delle spese di procedimento avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative; sui verbali di accertamento sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie le spese vive relative ai costi di notificazione, le quali potranno subire variazioni secondo le vigenti disposizioni legislative in base alle tariffe del servizio postale nonché, nel caso di emissione di Ordinanza ingiunzione da parte dell'autorità competente, secondo le modalità e i termini indicati dall'autorità di controllo.

j) Modalità e termini di presentazione di scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981. Indicare la facoltà dell'autore della violazione e dell'obbligato in solido di inviare all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/1981 entro 30 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento e contestazione, eventuali scritti difensivi e/o la richiesta di essere sentiti dalla medesima autorità, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1981.

k) Eventuali dichiarazioni del trasgressore e degli altri interessati cui la violazione viene contestata.

l) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti.

m) Data e luogo, qualifica, cognome, nome, ente di appartenenza del verbalizzante e sua sottoscrizione.

Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della legge n. 689/1981.

In allegato 1 *bis* è riportato un esempio di verbale di accertamento e contestazione.

Art. 6 - Notifica del Verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa

1. Per la notifica del verbale di accertamento e contestazione della violazione al trasgressore ed agli altri soggetti obbligati, si applicano le disposizioni dell'art. 14 della L. n. 689/1981, della L. n. 890/1982 per la notifica a mezzo di posta e della L. n. 221/2012 per la notifica con PEC.

2. Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati al trasgressore e/o obbligato in solido entro il termine di 90 giorni dall'accertamento, se residenti nel territorio della Repubblica, ed entro il termine di trecentosessanta giorni se residenti all'estero.

In tali casi la notificazione della violazione può essere eseguita anche da un soggetto diverso da quello che ha proceduto alla rilevazione dell'infrazione, purché faccia parte della medesima amministrazione che ha accertato la violazione.



3. La trasmissione tramite servizio postale di notificazione Atti Giudiziari o PEC del verbale di accertamento e contestazione al trasgressore/obbligato in solido, è effettuata qualora vi sia l'impossibilità ad effettuare la relativa contestazione nell'immediatezza; in tal caso la notifica può essere inserita anche nel medesimo verbale di accertamento e contestazione.

4. Ai sensi dell'art. 149 *bis* del Codice di procedura civile, come modificato dal D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012, la notifica di una contestazione dell'illecito amministrativo può avvenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del destinatario se questo è pubblicato in un pubblico elenco o comunque accessibile alla Pubblica Amministrazione.

Pertanto:

a) ai sensi dell'art. 3 della L. n. 689/1981, se il trasgressore è la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, l'invio della contestazione tramite PEC può avvenire solamente nel caso che questi abbia dichiarato un proprio indirizzo di posta elettronica certificata ovvero che lo stesso risulti pubblicato in pubblici elenchi. In caso contrario, la contestazione al trasgressore dovrà avvenire a mezzo del servizio postale;

b) se invece è un'impresa o un professionista iscritto a un albo/elenco istituito per legge, l'invio della contestazione deve sempre essere effettuato via PEC.


5. In Allegato 2 è presente un esempio di schema per la redazione della lettera di trasmissione tramite servizio postale di notificazione Atti Giudiziari o PEC del verbale di accertamento e contestazione al trasgressore e all'obbligato in solido.

Art. 7 - Rapporto all'Autorità competente

1. La struttura cui appartiene il soggetto che ha accertato la violazione deve successivamente inoltrare all'Autorità di cui al precedente art. 3, rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981.

2. Il rapporto, completo del verbale di accertamento e contestazione e dei suoi allegati (eventuali rilievi fotografici, rapporti di prova, ecc.), deve contenere una dettagliata esposizione dei fatti, con l'indicazione delle violazioni accertate, degli autori delle stesse, degli eventuali obbligati in solido e la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni, nonché ogni eventuale chiarimento utile. Al rapporto devono essere allegati eventuali documenti utili alla ricostruzione del percorso di accertamento.

3. Ove tutti gli elementi necessari siano già contenuti nel verbale di accertamento e contestazione relativi allegati, redatti anche con lo scopo di fornire, alla stessa Autorità, la prova dell'avvenuta



notifica al trasgressore ed al responsabile in solido, la redazione e la trasmissione di tale rapporto può essere omessa, a seguito di interlocuzioni con l'Autorità di cui al precedente art. 3.

4. Negli allegati 3 e 4 vengono proposti schemi di esempi per la redazione e la trasmissione del citato rapporto.

Art. 8 - Scritti difensivi

1. Contro l'accertamento della violazione, entra 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento e contestazione, il trasgressore e gli altri soggetti obbligati possono far pervenire all'Autorità Competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti, nonché inoltrare richiesta di essere sentiti dalla stessa Autorità, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981.

2. L'Autorità Competente, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, per valutare se l'accertamento è fondato. Per questa attività può richiedere la consulenza dei medesimi ispettori che hanno effettuato l'accertamento.

3. Se ritiene fondato quanto contestato, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento (ordinanza - ingiunzione); altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola all'Ente o organo che ha redatto il rapporto.

Art. 9 - Disposizioni sull'efficacia dei provvedimenti e sulle misure di autotutela

Efficacia del provvedimento

- 1) Per provvedimenti limitativi della sfera giuridica degli interessati e nei casi nei quali l'amministrazione debba adottare provvedimenti che impongano coattivamente l'adempimento di obblighi specifici nei suoi confronti, l'ente opera nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 21 bis e 21 ter della legge 241/90.
- 2) L'efficacia dei provvedimenti amministrativi adottati dall'amministrazione è immediata, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, da disposizioni regolamentari o dal provvedimento stesso.
- 3) L'efficacia del provvedimento può anche essere sospesa, con specifica indicazione dei termini delle eventuali condizioni, nel provvedimento medesimo.

Revoca del provvedimento

- 4) a fronte di situazioni particolari che evidenziano sopravvenuti motivi di pubblico interesse o ragione del mutamento delle situazioni di fatto valutate in un procedimento o ancora a fronte della necessaria nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, l'amministrazione può



14
revocare un provvedimento amministrativo, secondo quanto stabilito dall'art. 21 quinquies della legge 241/90.

Misure di autotutela

- 5) l'amministrazione può ritirare un provvedimento amministrativo, quando considerazioni di opportunità in ordine agli effetti dello stesso ne consigliano la revisione o la sostituzione con un nuovo provvedimento.
- 6) L'amministrazione può procedere all'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo quando siano rilevati nello stesso profili di illegittimità ai sensi dell'art. 21 octies et nonies della legge 241/90.
- 7) L'amministrazione può convalidare un provvedimento annullabile, quando sussistano ragioni d'interesse pubblico che lo consentano e quando ciò si possibile in un termine ragionevole

Art. 10 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le norme della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.



Allegato 1 - Schema del "Verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa"

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA

Prot. nr. UO185SVA /00 del / /

Trasgressore	Cognome _____ Nome _____ nat. il _____ a _____ prov. _____ residente in _____ prov. _____ al via/p.zza/c.so _____ n. _____ identificat. a mezzo _____ n. _____ rilasciata da _____ il _____ in qualità di _____ (*) della _____ con sede legale in _____ () al via/p.zza/c.so _____ n. _____ (*) N.B.: indicare se esistono eventuali deleghe di funzioni
Obbligato in solido	Cognome _____ Nome _____ nat. il _____ a _____ prov. _____ residente in _____ prov. _____ al via/p.zza/c.so _____ n. _____ identificat. a mezzo _____ n. _____ rilasciata da _____ il _____ in qualità di _____ (*) della _____ con sede legale in _____ () al via/p.zza/c.so _____ n. _____ (*) N.B.: indicare se esistono eventuali deleghe di funzioni
Accertamento	<p><i>Inquadramento generale delle singole attività di accertamento, distinguendo tra i seguenti casi.</i></p> <p>1) <i>Accertamento diretto durante la visita in loco e contestazione immediata.</i> Indicare data, ora, luogo dell'accertamento, generalità dei soggetti accertatori (qualifica, cognome, nome, ente di appartenenza), circostanziare l'accertamento eseguito facendo riferimento, se necessario, ad eventuali atti tecnici compiuti che devono essere chiaramente richiamati ed allegati al verbale.</p> <p>2) <i>Accertamento successivo alla visita ispettiva in loco e contestazione differita tramite notificazione della violazione.</i> Indicare le ragioni per le quali non è stata effettuata la contestazione immediata. Fornire una descrizione dettagliata del percorso di accertamento effettuato (indicare qualifica, cognome, nome, ente di appartenenza, l'attività ispettiva svolta in loco, i relativi verbali, sopralluoghi, rilievi fotografici, eventuale acquisizione in copia di documentazione tecnica, approfondimenti successivi, eventuali informative ad altri enti). Identificare in modo univoco la data dell'accertamento, inteso come momento in cui sono stati acquisiti tutti gli elementi per valutare la condotta sanzionabile in via amministrativa (indicare qualifica, cognome, nome dei verbalizzanti se diversi dagli accertatori che hanno effettuato la visita ispettiva). Nel caso di invio di informativa con proposta di diffida all'Autorità Competente la data del protocollo di invio costituisce la data di accertamento dell'illecito amministrativo.</p> <p>3) <i>Accertamento successivo ad una verifica documentale in ufficio.</i> Fornire una descrizione dettagliata del percorso di accertamento effettuato, indicando la documentazione da cui si è originata l'identificazione della possibile violazione e gli eventuali successivi approfondimenti che hanno portato alla conclusione dell'accertamento (richiesta di chiarimenti, interlocuzioni con altri enti pubblici, eventuali visite straordinarie, etc., con indicazione di qualifica, cognome, nome degli accertatori nelle diverse fasi se diversi). Indicare in modo univoco la data dell'accertamento. Nel caso di invio di informativa con eventuale proposta di diffida all'Autorità Competente la data del protocollo di invio costituisce la data di accertamento dell'illecito amministrativo.</p>
Norma violata	Indicazione delle specifiche norme violate (con relativi articoli, commi, lettere, punti, capoversi, etc.) e sanzioni amministrative pecuniarie previste.
Descrizione della violazione	Descrizione dettagliata del fatto costituente illecito con riferimento allo stato di luoghi accertato e alle norme violate



<p>Contestazione</p>	<p>Indicazione del momento e delle circostanze in cui è stata eseguita la contestazione.</p> <p>Distinguere tra i seguenti casi.</p> <p>1) Contestazione immediata al trasgressore e/o obbligato in solido mediante redazione del verbale di accertamento e contestazione, sottoscritto dal soggetto accertatore e dal trasgressore e obbligato in solido, in caso di accertamento diretto durante la visita in loco. Evidenziare l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di sottoscrivere il verbale.</p> <p>2) Contestazione differita tramite notificazione del verbale di accertamento e contestazione, in caso di accertamento successivo alla visita ispettiva in loco. Indicare l'impossibilità ad effettuare nell'immediatezza la contestazione del presente verbale al trasgressore / obbligato in solido, se l'analisi degli atti e documenti, dei rilievi descrittivi e fotografici acquisiti durante l'accertamento sul posto ha comportato la necessità di successiva elaborazione, confronto e validazione, prima di giungere alla contestazione.</p> <p>3) Contestazione tramite notificazione del verbale di accertamento e contestazione in caso di accertamento successivo ad una verifica documentale in ufficio.</p>
<p>Notificazione</p>	<p>Direttamente al trasgressore e/o obbligato in solido con la redazione, firma e consegna brevi manu del presente verbale o mediante servizio postale, notificazione Atti Giudiziari, o tramite P.F.C.</p>
<p>Autorità Competente (Art. 17 L. 689/81)</p>	<p>Prefetto competente per territorio ovvero Ufficio regionale o provinciale competente</p> <p>(N.B.: l'accertatore deve verificare quale sia l'Ufficio competente, anche per effetto di eventuali deleghe di competenza).</p>
<p>Sanzione e modalità di pagamento</p>	<p><u>PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA AMMESSO</u></p> <p>Per tale violazione, l'art. _____ prevede una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € _____ (euro _____ / __) a € _____ (euro _____ / __).</p> <p>Il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689 ammontante a € _____ (euro _____ / 00) può essere effettuato, entro 60 gg. (sessanta giorni) dalla data di notificazione del presente atto, mediante versamento sul c/c/___ n. _____ intestato a _____, con indicazione della seguente causale: _____.</p> <p>Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa o presentata, entro 10 gg. (dieci giorni) dall'avvenuto pagamento, all'Ufficio in intestazione. / / --</p> <p><u>PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA NON AMMESSO</u></p> <p>Per tale violazione, l'art. _____ prevede una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € _____ (euro _____ / __) a € _____ (euro _____ / __).</p> <p>Non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689. In relazione all'importo e all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria provvederà con Ordinanza-Ingiunzione (ai sensi dell'art. 18 e ss. della Legge n. 689/81) _____ (indicazione dell'Autorità Competente)</p>
<p>Modalità e termini di presentazione di scritti difensivi</p>	<p>Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del presente atto, gli interessati hanno facoltà di far pervenire scritti difensivi e documenti all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 17 della medesima L. 689/81 (sopra menzionata) e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.</p>
<p>Spese di procedimento</p>	<p>Le spese di accertamento e notifica (dovute nel caso di mancata contestazione immediata) sono pari a € _____.</p> <p>Le spese di procedimento saranno dovute nel caso di emissione di Ordinanza - Ingiunzione da parte dell'Autorità Competente, secondo le indicazioni, le modalità e i termini indicati dalla medesima.</p>



Dichiarazioni	<i>Indicare eventuali dichiarazioni del trasgressore e degli altri interessati cui la violazione viene contestata.</i>		
Avvertenze	<p>Il presente verbale è stato redatto in data _____ alle ore _____ presso gli uffici del _____ in _____ () Via _____</p> <p>Del verbale sono stati redatti quattro originali di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uno viene consegnato/notificato al trasgressore; - uno viene consegnato/notificato all'obbligato in solido (se diverso dal trasgressore); - uno è inviato all'Autorità competente ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, in contestuale con il rapporto previsto dal medesimo art. 17; - uno rimane agli atti della scrivente Sezione. 		
Note	Per il seguito del procedimento il trasgressore potrà far riferimento all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, sopra indicata.		
Responsabile del procedimento	Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti è _____.		
Sottoscrizione del verbale	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align:top;"> Trasgressore _____ <small>(firma)</small> Obbligato in solido _____ <small>(firma)</small> (N.B.: trasgressore/obbligato in solido, solo se vi è contestazione) </td> <td style="width:50%; vertical-align:top; text-align:right;"> VERBALIZZANTI _____ <small>(firma)</small> _____ <small>(firma)</small> _____ <small>(firma)</small> </td> </tr> </table>	Trasgressore _____ <small>(firma)</small> Obbligato in solido _____ <small>(firma)</small> (N.B.: trasgressore/obbligato in solido, solo se vi è contestazione)	VERBALIZZANTI _____ <small>(firma)</small> _____ <small>(firma)</small> _____ <small>(firma)</small>
Trasgressore _____ <small>(firma)</small> Obbligato in solido _____ <small>(firma)</small> (N.B.: trasgressore/obbligato in solido, solo se vi è contestazione)	VERBALIZZANTI _____ <small>(firma)</small> _____ <small>(firma)</small> _____ <small>(firma)</small>		
Relazione di notifica	<p>I sottoscritti _____ della Sezione Regionale Vigilanza Nucleo Vigilanza Ambientale - Sede Periferica di _____ (qualità, cognome e nome) eseguono la notifica a mezzo di:</p> <p><input type="checkbox"/> direttamente all'interessato Sig. _____ alle ore _____ del _____ in _____ () al _____ via/p.zza/c.so _____ presso _____</p> <p>Il notificatore _____ Il trasgressore/l'obbligato in solido _____</p> <p><input type="checkbox"/> con Servizio Postale mediante spedizione in piego raccomandato "atti giudiziari" con avviso di ricevimento, consegnato all'ufficio postale identificato dal timbro in calce</p> <p>Spedizione dall'ufficio Postale di _____.</p> <p><input type="checkbox"/> a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo _____</p> <p>_____ (luogo) _____ (data)</p> <p style="text-align:right;">_____ <small>(firma)</small> _____ <small>(firma)</small></p>		



Allegato 2 – Schema di “Lettera di trasmissione Verbale di Accertamento e Contestazione”

Trasmissione a mezzo servizio postale o posta elettronica certificata (notificazione Atti Giudiziari)

Al (trasgressore) _____

Al (obbligato in solido) _____

e, p.c.:

Al Sig. PREFETTO di _____
Ufficio Territoriale del Governo

(ovvero)
All'AUTORITA' COMPETENTE

Oggetto: notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81, connessa all'inosservanza della normativa di cui all'art. _____
Verbale prot. nr. UO185SVA___/00_____ del _____.

Ai sensi della L. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, si notifica l'allegato verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa, relativo alla violazione dell'art. _____ del _____
_____.

La sanzione amministrativa è irrogata da _____, che opera in qualità di Autorità Competente e al quale verrà inoltrato il rapporto previsto dall'art. 17 della medesima L. 689/81.

La suddetta violazione viene notificata al trasgressore/obbligato in solido mediante:

Poste Italiane S.p.A, Servizio notificazione Atti Giudiziari, informando in copia sia l'Autorità competente per la violazione amministrativa.

Posta Elettronica Certificata casella _____@_____ del trasgressore dichiarata dallo stesso/pubblicata nel pubblico elenco _____, e casella _____@_____ dell'obbligato in solido dichiarata dallo stesso/pubblicata nel pubblico elenco _____.

Il Dirigente della Sezione (o il Responsabile del procedimento)



Allegato 3 – Schema di “Rapporto ex art. 17 della L. 24.11.81 n. 689”

Rapporto ex art. 17 della L. 24.11.81 n.689 relativo al verbale di accertamento e contestazione con relativa attestazione di notifica violazione amministrativa protocollo _____ del _____

Gli ispettori del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Sezione regionale di Vigilanza, hanno effettuato un’ispezione, presso _____, in data _____, ai fini delle verifiche del rispetto della normativa di cui al _____.

Nel corso dell’ispezione sono stati redatti verbali di attività, in nr. ____ originali, in contestuale con _____ che li ha sottoscritti e ne detiene copia originale.

Nel corso dell’ispezione sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica. Ad esito della suddetta ispezione il personale operante ha prodotto un’informativa/relazione sull’esito del controllo, ai fini del procedimento di cui al _____.

Dal summenzionato procedimento emerge la mancata osservanza delle norme di cui al _____, soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del _____.

L’Ufficio scrivente pertanto ha redatto apposito verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa e lo ha contestato/notificato a mezzo _____ a _____.

In base all’art. ____ del _____, la sanzione amministrativa pecuniaria, da euro _____ fino a euro _____, è irrogata ai sensi della legge 689/81 dal _____, in qualità di Autorità Competente, al quale è trasmesso il presente rapporto previsto dall’art. 17 della medesima legge.

Costituiscono parte integrante del presente rapporto i seguenti allegati, inoltrati per via informatica, in copia che si dichiara conforme all’originale:

- 1. Notifica verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa protocollo n. _____ del _____ (____ pagine) e relativi nr. ____ allegati;
- 2. avvisi di ricevimento postali/PEC della notificazione atti giudiziari (____ pagine);
- 3. (altro) _____.

**Il Funzionario/Agente accertatore
(o il Responsabile del procedimento)**



Allegato 4 – Schema di “Lettera di trasmissione del rapporto ex art. 17 L. 689/81”

Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata

Al Sig. PREFETTO di _____
Ufficio Territoriale del Governo

(ovvero)
All'AUTORITA' COMPETENTE

Oggetto: Trasmissione Rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 24.11.81 n. 689 relativo al verbale di accertamento e contestazione con relativa attestazione di notifica violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L. 24.11.81 n.689, connessa all'inosservanza della normativa di cui al _____
Verbale n. AOO_185/ _____ del _____.

Ai sensi dell'art.17 della Legge n.689 del 24/11/1981, si trasmette per il seguito di competenza, ai sensi dell'art. _____ del _____, l'allegato rapporto in merito alle violazioni contestate a _____ con il verbale di accertamento n. _____ del _____. Il rapporto allegato consta di _____ pagine di testo e di _____ documenti allegati, per un totale di _____ pagine.

Il Dirigente della Sezione (o il Responsabile del procedimento)



21X



Allegato unico alla deliberazione
n. 839 del 22-5-2018
composta da n. 16 articoli facciate
Il Segretario della G.R.
Dott. Roberto Venneri

Roberto Venneri

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla II Commissione

Consiliare il 15/06/2018